

EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali



aggiornata con la normativa in vigore al *30 novembre 2007*

INDICE

1. PREMESSA	2
2. LE LIBERALITÀ ALLE ONLUS	4
La deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle ONLUS	4
La detrazione d'imposta sulle erogazioni liberali alle ONLUS	5
La deduzione delle erogazioni delle imprese	6
Cessioni gratuite di beni delle imprese	6
Costi del personale per prestazioni erogate in favore delle ONLUS	7
Qualche informazione in più sulle ONLUS	7
3. LE LIBERALITÀ ALLE UNIVERSITÀ, AGLI ISTITUTI SCOLASTICI E ALLA RICERCA	9
Donazioni alle Università ed agli Enti di ricerca	9
Erogazioni all'ente "Ospedali Galliera di Genova"	11
Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici	11
4. LE LIBERALITÀ A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG)	12
La deducibilità delle erogazioni liberali alle ONG	12
Le altre agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali alle ONG	12
Qualche informazione in più sulle ONG	13
5. LE LIBERALITÀ ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	14
La deducibilità delle erogazioni liberali alle APS	14
Le altre agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali alle APS	15
Qualche informazione in più sulle APS	15
6. LE LIBERALITÀ ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE	17
7. LE LIBERALITÀ AL SETTORE CULTURALE E DELLO SPETTACOLO	18
Le erogazioni delle persone fisiche	18
Le erogazioni delle imprese	19
8. LE ALTRE LIBERALITÀ	21
Erogazioni a tutela di beni di interesse artistico, storico, paesaggistico	21
Erogazioni alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche	21
Erogazioni liberali ai partiti politici	22
Erogazioni alle Fondazioni operanti nel settore musicale	22
Erogazioni liberali alla società di cultura "La Biennale di Venezia"	23
Cessione di prodotti editoriali e dotazioni informatiche	23
9. LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE	24
10. PER SAPERNE DI PIÙ	25
APPENDICE	26
Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali	26
Elenco delle Organizzazioni Non Governative (ONG)	30

1. PREMESSA

Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, sia sotto forma di detrazioni d'imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef.

È bene ricordare che la differenza tra detrazioni e deduzioni è di natura sostanziale. Infatti, mentre gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull'imposta lorda, riducendo di fatto l'imposta dovuta dal contribuente, gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell'imposta. Pertanto, quest'ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Ci sono, poi, alcune agevolazioni fiscali, destinate alle erogazioni liberali effettuate dalle imprese che permettono di ridurre il reddito imponibile IRES.

Inoltre per alcune finalità di interesse sociale è possibile destinare una quota dell'Irpef (pari al 5 per mille).

Molte delle erogazioni liberali contemplate ai fini delle agevolazioni tributarie hanno come destinatari enti appartenenti al settore del *non profit*, comunemente detto anche "terzo settore", definizione derivata dal fatto che esso ha un ruolo distinto ed intermedio sia rispetto ai pubblici servizi che rispetto al mercato. In Italia le istituzioni del terzo settore rappresentano ormai una importante realtà, il numero di organizzazioni, di occupati e di volontari è infatti molto cresciuto nell'ultimo decennio, assumendo una rilevanza economica e sociale non trascurabile.

Negli ultimi anni il legislatore fiscale ha ampliato notevolmente i benefici e le agevolazioni, per questo settore, consapevole dell'importante funzione che esso svolge.

Finalità di questa guida è, pertanto, quella di fare il punto sulle numerose agevolazioni fiscali al fine di permettere, a coloro che effettuano erogazioni liberali, di cogliere le numerose opportunità di risparmio di imposta previste dal nostro ordinamento.

Come e quando far valere le erogazioni liberali

Sia che l'agevolazione consista in una detrazione d'imposta che in una deduzione dal reddito imponibile è possibile farla valere in occasione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO).

Per il principio di cassa le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano tenendo conto delle erogazioni liberali effettuate nell'anno cui si riferisce la dichiarazione (c.d. periodo d'imposta): per esempio se l'erogazione liberale è stata fatta nel 2007 potrà essere considerata solo con la dichiarazione dei redditi relativa al 2007 da presentare l'anno successivo.

È bene ricordare, infine, che alla dichiarazione dei redditi non si deve allegare alcuna documentazione comprovante l'effettuazione delle erogazioni liberali. La documentazione tributaria relativa alla dichiarazione di tutti gli oneri sostenuti, infatti, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore fino a concorrenza delle somme destinate allo scopo. Il Ministero della Salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili che hanno effettuato.

EROGAZIONI ALL'ENTE "OSPEDALI GALLIERA DI GENOVA"

Sono detraibili dall'imposta sul reddito, per un importo non superiore al 30% dell'imposta lorda dovuta sia dalle persone fisiche che dagli enti, le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "**Ospedali Galliera di Genova**", finalizzate all'attività del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo. La legge n. 52 del 6 marzo 2001 ha infatti previsto che il registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo sia gestito dal citato ente ospedaliero, come unica struttura di interesse nazionale, costituita dall'insieme dei registri regionali.

La struttura è internazionalmente nota come *Italian Bone Marrow Donor Registry* (I.B.M.D.R.).

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI

A partire dal 2007 sono detraibili dall'imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

Coloro che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico.

Per le imprese, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2007, è prevista la possibilità di dedurre le predette erogazioni, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

APPENDICE

Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali

PERSONE FISICHE: quando spetta lo sconto fiscale e in che misura

BENEFICIARIO	TIPO DI LIBERALITÀ	AGEVOLAZIONE SPETTANTE
		riferimenti normativi
ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)	erogazioni in denaro e in natura	in alternativa, una delle seguenti: a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro b) solo le erogazioni in denaro , detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis)
APS (Associazioni di Promozione Sociale)	erogazioni in denaro	in alternativa, una delle seguenti: c) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro d) detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-quater)
ONG (Organizzazioni Non Governative)	contributi, donazioni	in alternativa, una delle seguenti: a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro b) detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) c) deducibilità nei limiti del 2% del reddito complessivo dichiarato D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis) TUIR - art. 10, comma 1, lett. g)
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CON ATTIVITÀ DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO E PAESAGGISTICO	erogazioni in denaro e in natura (effettuate a partire dal 15 maggio 2005)	deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE CHE SVOLGONO O PROMUOVONO ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA	erogazioni in denaro e in natura	deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ENTI INDIVIDUATI CON DPCM NEI PAESI NON OCSE PER INIZIATIVE UMANITARIE, RELIGIOSE O LAICHE	erogazioni in denaro	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis)
ENTI, ISTITUZIONI PUBBLICHE, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI OPERANTI NELLO SPETTACOLO	erogazioni in denaro	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo del 2% del reddito dichiarato) TUIR - art. 15, comma 1, lett. i)

segue **Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali**

BENEFICIARIO	TIPO DI LIBERALITÀ	AGEVOLAZIONE SPETTANTE
		referimenti normativi
ISTITUZIONI RELIGIOSE	erogazioni in denaro	deducibilità dall'imponibile IRPEF fino all'importo di 1.032,91 euro TUIR - art. 10, comma 1, lett. i) e lett. l)
E. O. "OSPEDALI GALLIERA DI GENOVA"	erogazioni in denaro	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (nel limite del 30% dell'imposta dovuta) Legge n. 52 del 6 marzo 2001
SOCIETÀ DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA"	erogazioni in denaro	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (nel limite del 30% dell'imposta dovuta) Legge n. 28 del 18 febbraio 1999 - art. 1
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO	contributi associativi	detrazione dall'IRPEF del 19% dei contributi versati (calcolata sul limite massimo di 1.291 euro) TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis)
PARTITI E MOVIMENTI POLITICI	erogazioni in denaro (da 51,65 a 103.291,38 euro)	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione TUIR - art. 15, comma 1-bis
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	erogazioni in denaro	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 1.500 euro) TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-ter)
POPOLAZIONI COLPITE DA EVENTI DI CALAMITÀ PUBBLICA O ALTRI EVENTI STRAORDINARI	erogazioni in denaro	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) Legge n. 133 del 13 maggio 1999 – art. 27
FONDAZIONI OPERANTI NEL SETTORE MUSICALE	erogazioni in denaro	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo del 2% del reddito complessivo dichiarato). In alcuni casi la percentuale di detrazione è elevata al 30%. TUIR - art. 15, comma 1, lett. i) Decreto Legislativo n. 367 del 29 giugno 1996 – art. 25
SOGGETTI CHE PROMUOVONO O SVOLGONO ATTIVITÀ DI STUDIO, DI RICERCA E DI DOCUMENTAZIONE DI RILEVANTE VALORE CULTURALE/ARTISTICO	erogazioni in denaro e beni	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione in denaro o del costo dei beni (se ceduti in base ad apposita convenzione) TUIR - art. 15, comma 1, lett. h) e lett. h-bis)
ENTI DI RICERCA (tra cui, università, fondazioni e istituzioni universitarie pubbliche) ENTI PARCO	erogazioni in denaro	deducibilità dall'imponibile IRPEF senza alcun limite TUIR - art. 10, comma 1, lett. l-quater)
ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO	erogazioni in denaro	Detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione TUIR – art. 15, comma 1, lett. i-septies-bis

segue **Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali**

IMPRESE: quando spetta lo sconto fiscale e in che misura

BENEFICIARIO	TIPO DI LIBERALITÀ	AGEVOLAZIONE SPETTANTE
		riferimenti normativi
ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)	erogazioni in denaro e in natura	<p>in alternativa, una delle seguenti:</p> <p>a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro;</p> <p>b) deducibilità, ma solo per le erogazioni in denaro, dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato</p> <p>D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 100, comma 2, lett. h)</p>
	cessione di prodotti alimentari e di farmaci	<p>costi deducibili dal reddito di impresa senza alcun limite <i>le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze</i></p> <p>D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 – art. 13, comma 2</p>
	cessione di altri beni prodotti e scambiati dall'impresa	<p>il costo sostenuto per la produzione e l'acquisto non deve essere superiore a 1.032,91 euro.</p> <p><i>Il costo concorre, con le altre erogazioni in denaro alle Onlus, alla formazione del limite di deducibilità (2.065,83 euro o 2% del reddito di impresa dichiarato)</i></p> <p>D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 – art. 13, comma 2</p>
	spese per l'impiego di lavoratori dipendenti utilizzati per prestazioni di servizio erogate alle ONLUS	<p>deducibili dal reddito di impresa nel limite del cinque per mille del costo totale di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi</p> <p>TUIR - art. 100, comma 2, lett. i)</p>
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CON ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO E PAESAGGISTICO	erogazioni in denaro e in natura (se effettuate a partire dal 15 maggio 2005)	<p>deducibilità del limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro</p> <p>D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni</p>
FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ENTI INDIVIDUATI CON DPCM NEI PAESI NON OCSE PER INIZIATIVE UMANITARIE, RELIGIOSE O LAICHE	erogazioni in denaro	<p>deducibilità dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato</p> <p>TUIR - art. 100, comma 2, lett. h)</p>
APS (Associazioni di Promozione Sociale)	erogazioni in denaro e in natura	<p>in alternativa, una delle seguenti:</p> <p>a) deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro</p> <p>b) deducibili, ma solo le erogazioni in denaro, dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato</p> <p>D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 100, comma 2, lett. l)</p>

segue **Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali**

BENEFICIARIO	TIPO DI LIBERALITÀ	AGEVOLAZIONE SPETTANTE
		riferimenti normativi
ONG (Organizzazioni Non Governative)	contributi, donazioni	in alternativa, una delle seguenti: a) deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro b) deducibili dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima del 2% D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 100, comma 2, lett. a)
PARTITI E MOVIMENTI POLITICI	erogazioni in denaro (solo per le società e gli enti indicati all'art. 73 del Tuir)	detrazione dall' IRES del 19% dell'erogazione TUIR - art. 78
SOGGETTI CHE PROMUOVONO O SVOLGONO ATTIVITÀ DI STUDIO, DI RICERCA E DI DOCUMENTAZIONE DI RILEVANTE VALORE CULTURALE/ARTISTICO	erogazioni in denaro	deducibili dal reddito di impresa, senza alcun limite TUIR - art. 100, comma 2, lett. f)
ENTI O ISTITUZIONI PUBBLICHE, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NELLO SPETTACOLO	erogazioni in denaro	deducibili dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima del 2% TUIR - art. 100, comma 2, lett. g)
POPOLAZIONI COLPITE DA EVENTI DI CALAMITA' PUBBLICA O ALTRI EVENTI STRAORDINARI	erogazioni in denaro	deducibili dal reddito di impresa senza alcun limite purché effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti Legge n. 133 del 13 maggio 1999 – art. 27, comma 1
	cessioni di beni	le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze Legge n. 133 del 13 maggio 1999 – art. 27, comma 2
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENNA ORFANOTROFI, ENTI RELIGIOSI	cessione di prodotti editoriali e dotazioni informatiche	deducibili dal reddito di impresa e non rilevano ai fini dell'IVA (le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze) Legge n. 342 del 21 novembre 2000 – art. 54
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE CHE SVOLGONO O PROMUOVONO ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA	erogazioni in denaro e in natura	deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI DEI BENI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO	erogazioni in denaro	deducibili dal reddito di impresa, senza alcun limite (le categorie che possono beneficiare dell'agevolazione sono quelle individuate dal D.M. del 3 ottobre 2002) TUIR - art. 100, comma 2, lett. m)
STATO, REGIONI, ENTI, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI	erogazioni in denaro per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica	deducibili dal reddito di impresa, senza alcun limite (i programmi di ricerca devono essere autorizzati con decreto del Ministro della Salute) TUIR - art. 100, comma 2, lett. o)
ENTI DI RICERCA (tra cui Università, fondazioni e associazioni riconosciute), ENTI PARCO	contributi o liberalità per il finanziamento della ricerca	deducibili dal reddito d'impresa, senza alcun limite Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, comma 353
ORGANISMI DI GESTIONE PARCHI E RISERVE	erogazioni liberali in denaro per attività di conservazione, valorizzazione, studio e ricerca	deducibili dal reddito d'impresa, senza alcun limite TUIR - art. 100, comma 2, lett. n)
ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO	erogazioni in denaro	Deducibili fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro TUIR – art. 100, comma 2, lett. o-bis